

turalmente vengono comprese quelle che si riferiscono al modo onde i Consigli comunali e provinciali debbono essere rinnovati.

Io non sono dell'avviso dell'onorevole Chiaves, e noto che la difficoltà, da lui accennata, fu diversamente risolta dalle leggi del 22 ottobre 1859 e del 20 marzo 1865.

Nelle disposizioni transitorie dell'una e dell'altra legge fu detto che, appena formate le nuove liste, il potere esecutivo avrebbe potuto procedere alle elezioni dei Consigli comunali e provinciali. E non sono del suo avviso, appunto perchè la nuova legge muta completamente la base elettorale. Gli attuali Consigli del comune e della provincia furono nominati con una legge elettorale diversa da quella che andremo a votare, e la ragione della loro esistenza non è più la stessa.

Vi sono nuovi elettori, i quali hanno diritto di far conoscere la loro volontà nelle Amministrazioni comunali e provinciali. Dunque non resterebbe se non una questione di metodo; vale a dire, come si debba venire alla rinnovazione dei Consigli. L'esempio poi che egli ha addotto relativamente all'aumento della rappresentanza dei consiglieri municipali, in conseguenza dell'aumentata popolazione, non offre analogia con l'argomento che discutiamo. In quel caso non c'è altro che la constatazione di un aumento di popolazione il quale dà diritto ad un aumento di consiglieri; ma il corpo elettorale non è punto mutato, è il medesimo.

La legge attuale ha tutt'altri motivi e tutt'altro scopo. La legge attuale ha cambiato interamente la base elettorale dei Consigli.

Prego quindi l'onorevole Della Rocca di ritirare il suo articolo aggiuntivo, perchè non ve ne è d'uopo.

Il potere esecutivo è munito delle facoltà necessarie per stabilire con disposizioni transitorie tutto ciò che occorre perchè si venga alla rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali. Esso vi provvederà a suo tempo, e qualunque deliberazione della Camera in proposito mi parrebbe inutile.

**Presidente.** Onorevole Della Rocca, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

**Della Rocca.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, lo ritiro.

**Presidente.** Viene ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Marcora.

“ L'ufficio comunale dovrà aver sede nella lo-

calità che dà nome al comune, quando la località stessa abbia titolo di città.

“ Negli altri comuni composti di frazioni e località diverse e in quelli così detti consorziali la residenza dell'Ufficio comunale dovrà essere stabilita in quella località che sarà designata dal voto della maggioranza del Consiglio comunale e per decreto reale. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

**Marcora.** Poche parole perchè l'articolo aggiuntivo è la sintesi di osservazioni che ho già esposto alla Camera nel discorso che pronunziai nella discussione generale.

Accennai allora all'inconveniente gravissimo che, per bizze e gelosie di interessati, si verifica a danno di importantissimi comuni, di città che, pur avendo locali adatti per la sede degli Uffici comunali, sono obbligate ad averli fuori della loro cerchia e perfino in aperta campagna.

Citai ad esempio il caso di Fiesole, la nobile città etrusca alla quale appunto fu sempre ingiustamente conteso di avere entro le mura la sede del comune e dove la stranezza apparve anche in occasione di una visita fattavi da Sua Maestà la Regina.

Ora con l'articolo aggiuntivo da me proposto, e soprattutto con la prima parte di esso, si potrebbero con sollecitudine togliere siffatti sconci. Ma allo stato attuale delle cose comprendo che sarebbe temerità volere impegnare la Camera in un voto sull'argomento. Epperò non credo di dover insistere nella proposta, che tuttavia desidero rimanga come una raccomandazione al ministro, che nella sua saviezza vorrà, lo spero, tenerne conto e provvedere anche con la legge attuale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno.** All'onorevole Marcora dirò che è nelle facoltà del Governo di poter mutare la sede di un comune, quando esso sia composto di parecchie borgate; e che il Governo esercita frequentemente tale facoltà, dopo aver udito i Consigli comunali e le Deputazioni provinciali.

Ciò posto, prego l'onorevole deputato di ritirare il suo articolo aggiuntivo, perchè, lo ripeto, non è punto necessario.

**Presidente.** Onorevole Marcora?

**Marcora.** Ho già detto che non insisto.

**Presidente.** Viene ora l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Mazza e Lucca.

No do lettura.

“ È data facoltà al Governo d'introdurre nelle